

COMUNE DI ROSIGNANO M.MO (LI)

REVOCATE LE ORDINANZE E RIMOSSE TUTTE LE SBARRE ANTICAMPER

Con nota prot. n. 19776, datata 8 giugno 2012, il Comune di Rosignano Marittimo ha comunicato che la rimozione delle sbarre è stata terminata in data 23 aprile 2012.

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha incaricato l'Avv. Assunta Brunetti, l'Avv. Marcello Viganò e la Dr. Francesca Palermo, le splendide località di Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello del Comune di Rosignano Marittimo, sono state liberate dalle sbarre che impedivano alle autocaravan l'ingresso nei parcheggi. Infatti, con ordinanza n. 110 datata 7 marzo 2012, il Comune di Rosignano Marittimo ha revocato le ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 e ha dato disposizione ai propri uffici di rimuovere le sbarre anticamper.

I FATTI

23 novembre 2011

Il camperista ... *omissis per la privacy* ... segnalava la presenza di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nei parcheggi siti in via Musselburgh e in via G. Berti Mantellassi nonché in via di Marina nel Comune di Rosignano Marittimo. Con immediatezza l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attivava i propri consulenti legali.

21 dicembre 2011

Si chiedeva al Comune e al Comando di Polizia Locale di Rosignano Marittimo di fornire i provvedimenti amministrativi istitutivi delle sbarre.

4 gennaio 2012

Il Comune di Rosignano Marittimo inviava copia delle ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001. In particolare:

- con ordinanza n. 100 del 06 aprile 1999 era disposta l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nelle località di Vada (località Stagni e località Punta Tesorino), Rosignano Solvay (Terrazza delle quattro Repubbliche marinare) e Castiglioncello (Piazzale "Ferrovie dello Stato");
- con ordinanza n. 344 del 29 agosto 2000, le sbarre erano installate anche nel parcheggio compreso tra via di Marina e via Lungomare e via Arcipelago Toscano nella località di Vada, nonché nel parcheggio della Macchietta in via Berti Mantellassi nella località di Rosignano Solvay;
- con ordinanza n. 306 del 23 agosto 2001, si disponeva l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio di via Musselburgh in località Rosignano Solvay.

23 febbraio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiedeva al Comune di Rosignano Marittimo la revoca delle tre ordinanze in quanto illegittime. In particolare se ne evidenziavano i vizi di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché difetto di istruttoria. In via del tutto preliminare si precisava che le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale non sono previste né dal Codice della Strada né dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. In secondo luogo si mostrava la contrarietà delle ordinanze all'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, essendo la motivazione posta a loro fondamento insussistente o meramente apparente.

Sul punto si richiamava la fondamentale direttiva n. 0000381 del 28.01.2011 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito tra le altre che «i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norme a degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.).

L'art. 5, comma 3, c.d.s. costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/1990 [...] Ciò premesso, per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emana-zione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria».

In estrema sintesi circa i singoli profili d'illegittimità delle tre ordinanze si eccepiva:

1. l'incompetenza del Comune che riteneva di poter individuare beni ambientali così come intesi dalla legge n. 431 del 1985 sebbene tale legge, abro-